

Città di Parabiago

Provincia di Milano



REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TARI CON COMMISURAZIONE PUNTUALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 23/07/2026

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1. Oggetto del Regolamento.....	4
Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti	4
Art. 3. Convenzioni.....	6
Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti	6
Art. 5. Soggetto attivo.....	7
TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI	8
Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo.....	8
Art. 7. Soggetti passivi.....	9
Art. 8. Esclusione delle superfici per inidoneità a produrre rifiuti	10
Art. 9. Esclusione dall'applicazione del tributo delle superfici che non hanno obbligo di conferimento	11
Art. 10. Esclusione dall'applicazione del tributo delle superfici che producono rifiuti non conferibili al pubblico servizio	11
Art. 11. Superficie degli immobili	13
TITOLO III – TARIFFE	14
Art. 12. Costo di gestione.....	14
Art. 13. Determinazione della tariffa	15
Art. 14. Articolazione delle tariffe e attuazione del sistema di misurazione	16
Art. 15. Periodi di applicazione del tributo e regole sulle dotazioni di sacchi/contenitori.....	17
Art. 16. Tariffe per le utenze domestiche	19
Art. 17. Occupanti le utenze domestiche	20
Art. 18. Tariffe per le utenze non domestiche	22
Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche.....	23
Art.20. Istituzioni scolastiche statali	25
Art. 21. Tributo giornaliero	25
Art. 22. Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA)	26
Art. 22 bis. Componenti perequative e bonus sociale rifiuti	26
TITOLO IV - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI	27
Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche	27
Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive	29

Art. 25. Riduzioni per il recupero dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche	29
Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio	31
Art. 27. Agevolazioni	32
Art. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni	32
TITOLO V - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE.....	33
Art. 29. Obbligo di dichiarazione	33
Art. 30. Contenuto e presentazione della dichiarazione	34
Art. 31. Poteri del Comune	36
Art. 32. Accertamento	38
Art. 33. Sanzioni.....	39
Art. 34. Riscossione	39
Art. 34 -bis. Spese di notifica	41
Art. 35. Interessi.....	41
Art. 36. Rimborsi	41
Art. 37. Somme di modesto ammontare	42
Art. 38. Contenzioso	42
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	42
Art. 39. Entrata in vigore e abrogazioni.....	42
Art. 40. Clausola di adeguamento	43
Art. 41. Disposizioni transitorie.....	43
ALLEGATI.....	44

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce la TARI di cui alla Legge 27 dicembre 2013 n. 147, commi da 639 a 704, di seguito Legge 147/2013, relativa alla tassa sui rifiuti, stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 della Legge 147/2013 sopra citata ed è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
3. Il tributo si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, così come integrato dal presente Regolamento, ed ai provvedimenti di regolazione tariffaria deliberati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA) ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per quanto non diversamente regolamentato. Poiché il Comune ha realizzato un sistema di misurazione puntuale della quantità di alcuni dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, la determinazione e l'applicazione della quota variabile 2 della tariffa tiene conto anche di tali rilevazioni.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, i regolamenti e le deliberazioni dei competenti organi comunali.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Così come ridefinito dal D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, a decorrere dal 1° gennaio 2021, sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti elencati all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) del medesimo D. Lgs.:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c, d, e.

Ai sensi dell'art. 183 comma 1 b-sexies del medesimo D. Lgs, i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

5. Così come ridefinito dal D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, a decorrere dal 1° gennaio 2021, sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'articolo 184 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'articolo 184 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'articolo 184 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'articolo 184 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);
 - i) i veicoli fuori uso.
6. In caso di conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256 comma 2 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

Art. 3. Convenzioni

1. Il Comune, anche tramite il Gestore del servizio, può stipulare apposite convenzioni per definire le modalità organizzative atte a gestire il conferimento dei rifiuti e la corrispondente copertura tariffaria, da parte di produttori di rifiuti urbani che deroghino agli standard di servizio individuati dai Contratti di Servizio e/o dal Regolamento della raccolta dei rifiuti urbani approvati dal Consiglio Comunale o che producano rifiuti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater che il produttore richieda di conferire al servizio pubblico. Il Gestore procede inoltre ad effettuare le opportune verifiche nei confronti dei produttori di rifiuti urbani sulla base della dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 30 comma 1 del presente Regolamento, o che vengano individuati a seguito di opportune verifiche, volte a garantire la sostenibilità del servizio pubblico di raccolta sulla base delle quantità o qualità di rifiuto conferito. L'approvazione dello schema di convenzione tipo e il tariffario per la copertura del costo dei servizi a convenzione è demandata alla competenza della Giunta Comunale. La stipula di tali convenzioni integrative del servizio pubblico deve essere comunicata entro 60 giorni dalla loro stipula all'ufficio ecologia del Comune.
2. In caso di conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani in assenza di convenzione, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256 comma 2 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;

- e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117;
 - e) sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che non sono costituite né contengono sottoprodotti di origine animale.

Art. 5. Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

3. In caso di affidamento a terzi, anche disgiuntamente, delle attività di gestione, riscossione e accertamento, il soggetto affidatario agisce in nome e per conto del comune nell'applicazione del presente regolamento.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica, suscettibili di produrre rifiuti urbani in quanto idonei ad ospitare la presenza umana.
2. Si intendono per:
 - a) **Locali:** le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie;
 - b) **aree scoperte:** sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo;
 - c) **utenze domestiche:** le occupazioni di superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;
 - d) **utenze non domestiche:** le occupazioni delle restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere;
 - e) **possesso:** la titolarità dell'immobile in base a diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie;
 - f) **detenzione:** la disponibilità dell'immobile in forza di diritto non costituente possesso, in particolare a titolo di locazione, affitto o comodato;
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali, ad esempio, i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i lastrici solari, i giardini e i parchi, ad eccezione delle aree scoperte operative;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di residenza anagrafica e/o di conferimenti di rifiuti costituisce in ogni caso presunzione di occupazione. Per le utenze domestiche la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi non centralizzati di

erogazione idrica, elettrica, calore e/o gas, telefonia e dati/internet costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dell'utente o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 7. Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, ne realizzi il presupposto di cui all'art. 6, con vincolo di solidarietà all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria tra i componenti del nucleo anagrafico o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Sono in ogni caso tenuti al pagamento del tributo:
 - a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale o che è stato oggetto di accertamento o i componenti del nucleo familiare o altri debitori con vincolo di solidarietà disposto da leggi e regolamenti o da accordi tra le parti;
 - b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci ed associati o altri debitori con vincolo di solidarietà disposto da leggi e regolamenti o da accordi tra le parti.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Funzionario Responsabile del tributo, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 (sei) mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie, salvo diversa pattuizione con il Comune. In caso di locazioni turistiche non esercitate in forma di impresa e di locazione transitorie, legate in particolare alla mobilità lavorativa e agli studi, stipulate con soggetti che non iscrivono residenza anagrafica nel comune, nonché in caso di occupazioni di fatto, il tributo è parimenti dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, salvo diversa pattuizione con il comune, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività

economica e professionale, la tariffa applicabile all'utenza non domestica è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie dichiarata e a tal fine utilizzata, indipendentemente dalla destinazione d'uso dei locali ai fini urbanistici.

6. Non si configura soggettività passiva per sedi legali e sedi di prestatori d'opera, per le quali venga dichiarata, dai rappresentanti legali o dai titolari, assenza di occupazione di superfici di locali ed aree adibite all'esercizio dell'attività.
7. Il comune, quale ente impositore, non è soggetto passivo del tributo per locali ed aree adibite a propri uffici e relative pertinenze o utilizzati per propri fini istituzionali.

Art. 8. Esclusione delle superfici per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino non utilizzabili e di fatto non utilizzati per tutto l'anno, come di seguito indicato:
 - a) le **unità immobiliari adibite a civile abitazione effettivamente non utilizzate**, in assenza delle condizioni di cui all'articolo 6 comma 4;
 - b) le superfici, coperte o scoperte, destinate al solo esercizio di **attività sportiva**, effettivamente utilizzate come tali, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i **locali e volumi tecnici** stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, locali caldaia, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, serbatoi, silos e simili, caveau e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
 - d) le **unità immobiliari in oggettive condizioni di inabitabilità**, e di fatto non utilizzate, per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento con decorrenza dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione, anche nel caso in cui risultasse antecedente alla data riportata nella eventuale certificazione di fine lavori;
 - e) le **aree produttive impraticabili e in abbandono**, non soggette a manutenzione, o stabilmente munite di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti, o intercluse da stabile recinzione che impedisce alcun tipo di presidio, purché di fatto non utilizzate, nonché le aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - f) le **aree scoperte non operative** adibite in via esclusiva al transito dei veicoli, non delimitate da sbarre o altre strutture che impediscano l'accesso continuativo, e quelle ornamentali non strumentali all'esercizio dell'attività;
 - g) per gli impianti di **distribuzione dei carburanti**: le aree scoperte non

utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, incluse le aree di parcheggio non delimitate e quelle ornamentali ove non strumentali all'esercizio dell'attività;

- h) le superfici di unità immobiliari adibite esclusivamente all'**esercizio dei culti** ammessi e riconosciuti dallo Stato, per la parte effettivamente utilizzata come tale con esclusione in ogni caso dei locali annessi ad uso abitativo;
- i) **solai, sottotetti e cantine impraticabili**, non collegati da scale fisse, da ascensori o montacarichi o comunque con altezza inferiore a m. 1,50 purché di fatto non utilizzati.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione, da presentare nei termini di cui all'art. 30 comma 1 del presente Regolamento, ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili, anche attraverso sopralluogo, o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per omessa o infedele dichiarazione.

Art. 9. Esclusione dall'applicazione del tributo delle superfici che non hanno obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

Art. 10. Esclusione dall'applicazione del tributo delle superfici che producono rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti.
2. Per i produttori di rifiuti speciali non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività

produttiva, occupata da materie prime e/o merci e/o prodotti, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree, dei depositi e della parte di area dei magazzini che non siano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche che producono rifiuti urbani. Restano, quindi, esclusi dalla detassazione i magazzini destinati, anche solo parzialmente, al deposito di:

- a) prodotti o merci non utilizzati dal processo produttivo che genera rifiuti speciali;
- b) prodotti finiti;
- c) prodotti destinati alla commercializzazione;
- d) beni destinati alla successiva trasformazione in altro procedimento produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti;
- e) attrezzature;

3. Non sono in particolare soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze, produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, serre a terra, fienili e simili, depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private autorizzate ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii., adibite, come attestato dalla denuncia corredata da apposita planimetria e/o da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione e ambulatori medici, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- d) le superfici ed aree di cantiere in cui si producono rifiuti da costruzione e demolizione nell'ambito delle attività di costruzione e demolizione e si effettua attività di scavo;
- e) le superfici ed aree sulle quali vengono prodotti rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, da potabilizzazione, trattamento e depurazione delle acque reflue, da abbattimento di fumi, da fosse settiche e reti fognarie;
- f) le superfici ed aree in cui si gestiscono o stoccano veicoli fuori uso.

4. La classificazione dei rifiuti urbani è riportata nell'Allegato 4 al presente Regolamento.

5. Fermo restando l'obbligo di adeguata delimitazione degli spazi in cui si producono

rifiuti speciali, relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una concomitante produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie produttiva promiscua su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nell'Allegato 5.

6. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare obbligatoriamente nella denuncia originaria o comunicare tramite denuncia di variazione, negli anni successivi, utilizzando i canali di comunicazione attivati dal Comune, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o delle sostanze, indicandone l'uso (aree produttive, magazzini direttamente connessi alle aree produttive, magazzini di merci, prodotti finiti e semilavorati destinati alla vendita, ecc.) e le tipologie di rifiuti ivi prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice rifiuto e per destinazione (smaltimento o recupero). Alla dichiarazione deve essere allegata la documentazione comprovante l'esistenza di accordi contrattuali con i soggetti che effettueranno l'attività di smaltimento o recupero dei rifiuti speciali. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata al tributo;
 - b) comunicare, entro il 30 giugno degli anni successivi, con apposita dichiarazione utilizzando i canali di comunicazione attivati dal Comune o dal Gestore, i quantitativi di rifiuti speciali prodotti, allegando le attestazioni rilasciate dai soggetti che hanno effettuato l'attività di smaltimento o recupero dei rifiuti stessi. In difetto, la mancata dimostrazione di effettivo smaltimento o recupero di rifiuti speciali prodotti comporta l'assoggettamento dell'intera superficie al tributo per l'intero anno solare di riferimento. La dichiarazione presentata tardivamente consente l'applicazione dell'esclusione ivi disciplinata ma è soggetta alle sanzioni di cui all'art. 33 comma 6 del presente regolamento.
7. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esclusione di cui al comma precedente non avrà effetto fino al giorno in cui non venga presentata la relativa dichiarazione. Il Comune si riserva di effettuare sopralluoghi di verifica e di invitare il contribuente ad adempiere all'obbligo comunicativo.

Art. 11. Superficie degli immobili

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della Legge 147/2013, (cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 9-bis del DL 201/11, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è

pari all'ottanta per cento (80%) della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal DPR 138/98. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della Legge 212/00.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del comma 648 della Legge 147/2013, è pari a quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50 e di quella parte ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore. La superficie dei locali o delle aree tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga documentazione, ovvero da misurazione diretta.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie delle aree scoperte adiacenti gli impianti di erogazione per una superficie convenzionale calcolata applicando una distanza di 3 metri lineari dall'erogatore su ciascun lato.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 12. Costo di gestione

1. Il tributo TARI è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dal Gestore, integrato dai costi sostenuti dal Comune in conformità alle prescrizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, alle Linee Guida del Ministero dell'Economia, ed ai provvedimenti di regolazione tariffaria in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, deliberati da ARERA ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, in particolare tenuto conto della Deliberazione 443/2019 e le sue successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito, da farsi pervenire al Comune nei tempi e con le modalità da esso disposte, e approvati dall'Autorità competente ovvero, in mancanza, dal Comune medesimo.

Art. 13. Determinazione della tariffa

1. Il tributo TARI è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Nel rispetto di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20 aprile 2017, il Comune ha realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di alcuni rifiuti conferiti al servizio pubblico, e commisura la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione al nucleo occupante e agli usi ed alla tipologia di attività svolta, sulla base dei coefficienti e delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e, quale requisito minimo, in base alle quantità di rifiuto urbano non recuperabile (RUR) raccolto presso ciascuna utenza, con possibilità di attivare la misurazione di ulteriori frazioni di rifiuti differenziati, così come indicato dal presente Regolamento. Il Comune si riserva la facoltà di deliberare, contestualmente all'approvazione del Piano Finanziario e delle tariffe annuali, la commisurazione della tariffa alle quantità raccolte per altre frazioni o flussi di rifiuto oggetto della raccolta differenziata, ivi compresi i conferimenti effettuati dagli utenti presso i centri di raccolta comunali, previa adozione di sistemi di misurazione, anche di tipo semplificato, che rilevino i volumi dei contenitori consegnati in dotazione e/o i conferimenti effettuati.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, fatto salvo quanto disposto dai provvedimenti di regolazione tariffaria in materia di ciclo dei rifiuti urbani, anche differenziati, deliberati da ARERA ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147:
 - a) Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
 - b) Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - c) La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla

elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

- d) Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente integra il Piano finanziario presentato dal Gestore, secondo quanto previsto dal metodo MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e delle tariffe.
 - e) ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 14. Articolazione delle tariffe e attuazione del sistema di misurazione

1. La tariffa è composta da una **quota fissa**, determinata in relazione alla copertura dei costi relativi alle componenti essenziali del servizio, compresi i costi di spazzamento, gli accantonamenti, gli ammortamenti e la remunerazione degli investimenti, e da **quote variabili**, rapportate alle quantità di rifiuti conferiti, ai costi connessi alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di raccolta e smaltimento, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo la metodologia definita dal MTR di cui alle delibere ARERA vigenti.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza **domestica** e di utenza **non domestica**, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 2 al presente regolamento.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa è ripartito tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali e sono determinati sia in base ai coefficienti di produttività Ka, Kb, Kc e Kd di cui agli allegati al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 deliberati dal Comune, che in base ai conferimenti puntualmente misurati.
4. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art. 1, comma 658 della L. 147/2013.
5. L'identificazione delle utenze domestiche e non domestiche avviene mediante l'assegnazione di un codice personale e univoco attribuito a ciascuna utenza conferente.

6. L'identificazione dell'utenza cui è associata la misurazione puntuale delle quantità di rifiuti prodotti avviene in modalità diretta e univoca, attraverso idonei dispositivi elettronici di controllo solidali o integrati nel contenitore o nel sacco con cui il rifiuto è conferito, nonché mediante idonee attrezzature installate negli appositi punti di conferimento.
7. Il sistema di misurazione puntuale consente di identificare l'utenza, registrare il numero dei conferimenti con indicazione del momento del prelievo e misurare la quantità di rifiuti conferiti attraverso i metodi di pesatura, diretta o indiretta, adottati dal Comune.
8. La misurazione della quantità di rifiuto conferito avviene mediante la rilevazione del volume dei rifiuti conferiti, e l'identificazione del contenitore o del sacco appositamente dotato di un dispositivo elettronico di controllo viene effettuata attraverso apposite dotazioni installate a bordo dell'automezzo che svolge la raccolta nonché attraverso apposite dotazioni direttamente utilizzate dagli operatori addetti alla raccolta o installate presso punti di conferimento.
9. Il volume dei rifiuti conferiti è determinato dalle dimensioni e capacità del contenitore esposto dall'utente o dalla capacità del sacco conferito. Il Comune delibera, per ciascuna frazione di rifiuto misurata, il coefficiente di peso specifico (*Kpeso*) in base alla densità media dello specifico flusso di rifiuto, determinata dal rapporto tra la quantità dei rifiuti raccolti e la volumetria totale contabilizzata. In sede di prima applicazione, se non sono disponibili dati storici appropriati, il coefficiente di peso specifico può essere ricavato da idonei rapporti di prova eseguiti su campioni di rifiuti di volume predefinito.
10. Nei casi eventuali di pesatura diretta, la quantità di rifiuti, per frazione di rifiuto oggetto di misurazione prodotta dalla singola utenza, è calcolata come sommatoria delle registrazioni del peso conferito per ciascuna utenza espresso in chilogrammi.

Art. 15. Periodi di applicazione del tributo e regole sulle dotazioni di sacchi/contenitori

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'**obbligazione tariffaria** decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione, o la detenzione o il possesso, nell'ipotesi di cui all'articolo 7, comma 3, dei locali ed aree, oppure è variata o modificata, e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione non è presentata nei termini si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. In caso di mancata presentazione della **denuncia di cessazione** nel corso dell'anno in cui la stessa si è verificata o nel termine di cui al successivo articolo 30, la tariffa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente che produce tardiva denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione di locali ed aree, ovvero se la tariffa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero, oppure a seguito di verifiche d'ufficio. In

caso di omessa presentazione di denuncia di cessazione, la tassazione è comunque applicata d'ufficio per l'intera annualità salvo quanto previsto dal comma 3. Per le utenze non domestiche può costituire titolo di cessazione anche il reperimento di idonea documentazione attestante il subingresso, la cessazione-sospensione di utilizzo dell'immobile o la cessazione-sospensione-messa in liquidazione dell'attività, rilasciata da parte degli enti competenti o attestata da dichiarazioni rilasciate dal titolare a pubbliche autorità.

5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi anche se la presentazione della denuncia è avvenuta successivamente a tale data. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 30, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio (tramite compensazioni, sgravi o rimborsi).
6. A decorrere dall'inizio dell'occupazione l'utente ha **obbligo di ritirare la prima dotazione** di sacchi e/o contenitori dotati di dispositivi elettronici di controllo da utilizzare per conferire i rifiuti prodotti. Esaurita la scorta per avvenuti conferimenti, l'utente è autorizzato a ritirare le successive dotazioni, anche tramite distributori automatici utilizzando la Carta CRS dell'intestatario dell'utenza domestica oppure apposita tessera rilasciata dai competenti uffici comunali alle utenze non domestiche ed ai possessori di seconde case nel medesimo territorio comunale. L'entità delle dotazioni è deliberata annualmente dal Comune in occasione dell'approvazione delle tariffe.
7. In caso di **cessazione dell'utenza, le dotazioni di sacchi o di contenitori dotati di dispositivi elettronici di controllo, non possono più essere utilizzati e devono essere resi al Comune**, salvo i casi di variazione di indirizzo dell'utente all'interno del territorio comunale o di subentro familiare di un componente del nucleo o dell'erede del cessato, nel qual caso le dotazioni non rese verranno trasferite d'ufficio alla nuova utenza o al subentrante. Nel caso in cui i contenitori utilizzati siano di proprietà dell'utente anziché in comodato d'uso, devono essere resi al Comune i dispositivi elettronici di controllo apposti sui medesimi dal Gestore. Per le dotazioni non rese e non trasferibili d'ufficio, oltre all'addebito dei conferimenti effettuati, saranno applicate le sanzioni previste nel Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani in caso di utilizzo per il conferimento dei rifiuti in data successiva a quella di cessazione, oltre all'addebito dei conferimenti effettuati e al costo delle dotazioni ricevute in comodato d'uso e non rese, applicando il listino approvato dal Comune.
8. In caso di **cessazione delle condizioni di agevolazione disposte dal Comune, le eventuali dotazioni di sacchi o di contenitori dotati di dispositivi elettronici di controllo, non possono più essere utilizzati e devono essere resi al Comune**. Per le dotazioni non rese saranno applicate le sanzioni previste nel Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani in caso di utilizzo per il conferimento dei rifiuti in data successiva a quella di cessazione delle condizioni di agevolazione, oltre all'addebito dei conferimenti effettuati e al costo delle dotazioni ricevute in comodato d'uso e non rese, applicando l'eventuale listino approvato dal Comune.

9. Al fine di evitare effetti distorsivi nell'applicazione dei minimi di cui al comma 5 dell'articolo 16, in presenza di contratti di assistenza domiciliare (badanti e domestici conviventi con il soggetto passivo con regolare contratto di assunzione, ancorché non iscritti all'anagrafe o iscritti anagraficamente in nucleo separato) è facoltà del soggetto passivo richiedere l'incremento del proprio nucleo per un numero di componenti pari ai soggetti contrattualizzati effettivamente conviventi.

Art. 16. Tariffe per le utenze domestiche

1. La **quota fissa** della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'abitazione e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione (K_a) secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
2. **In caso di mancato ritiro delle dotazioni** di sacchi o contenitori dotati di dispositivo elettronico di controllo, **o in caso di assenza di conferimento di rifiuti**, ciascuna utenza domestica attiva è comunque tenuta a corrispondere la quota fissa, nonché la quota variabile 1 di cui al successivo comma 3 e il minimo conferimento della quota variabile 2 di cui al successivo comma 5.
3. La **quota variabile 1 della raccolta differenziata**, relativamente alle frazioni per le quali non sono stati attivati sistemi di misurazione, diretta o indiretta, è determinata applicando le tariffe riferite alla composizione del nucleo, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione (K_b) secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, determinati contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
4. La **quota variabile 2 della raccolta puntuale** è rapportata alla quantità di rifiuto non recuperabile (RUR) raccolto presso ciascuna utenza, calcolata secondo le modalità di cui all'Allegato 1 del presente Regolamento, nonché ad ogni altra frazione o flusso di rifiuto oggetto della raccolta differenziata per la quale il Comune delibera di attuare sistemi di misurazione, diretta o indiretta, ed approvi annualmente le relative tariffe.
5. Ciascuna utenza domestica è comunque tenuta a corrispondere la **quota variabile 2 in ragione di un quantitativo minimo annuo di rifiuto non recuperabile**, per ognuna delle frazioni misurate, stabilito dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione delle tariffe, a copertura dei costi relativi al minimo di servizio comunque organizzato ed erogato, parametrato al numero di componenti del nucleo, tenendo conto delle eventuali variazioni avvenute in corso d'anno. Il quantitativo minimo si applica anche in caso di mancato ritiro della dotazione o conferimento dei sacchi e/o contenitori dotati di dispositivo elettronico di controllo del rifiuto non recuperabile.
6. In caso di perdita o danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo immediatamente precedente o, in mancanza, sulla base di presunzioni semplici.

7. Qualora vengano esposti sacchi e/o contenitori senza il dispositivo elettronico di controllo, essi verranno prelevati per identificare la provenienza in presenza di un pubblico ufficiale e, nel caso si individui il responsabile dell'errato conferimento, verranno addebitati allo stesso le sanzioni previste dal regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani, fermo restando l'eventuale applicazione delle sanzioni di cui all'art. 33 del presente Regolamento.
8. Qualora non sia tecnicamente fattibile o conveniente una suddivisione del punto di consegna tra le diverse utenze domestiche, il Comune può autorizzare il conferimento di sacchi e/o contenitori di rifiuto non recuperabili condivisi tra più unità domestiche, con un minimo numero deliberato dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, che ne facciano richiesta tramite il soggetto autorizzato a rappresentare l'aggregazione (**utenze domestiche aggregate**). In tali casi la quota variabile 2 della tariffa è ripartita alle utenze facenti parte dell'aggregazione in funzione del numero dei componenti del proprio nucleo, sulla base della classificazione di cui alla Allegato 1. L'uso di detta tipologia di raccolta aggregata è ammesso anche per quelle porzioni di territorio in cui, per ragioni tecniche o di dispersione territoriale o sostenibilità economica, non sia possibile implementare sistemi di misurazione puntuale. Il Comune è tenuto al controllo dei conferimenti aggregati e può commisurare al soggetto che rappresenta l'aggregazione le sanzioni previste dal Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani. Resta fermo l'obbligo degli occupanti delle singole unità abitative associate all'aggregazione di presentare denunce ai sensi dell'art. 30 del presente Regolamento. Ogni variazione delle utenze delle singole unità abitative che utilizzano il sacco e/o contenitore condiviso dovrà essere anche comunicata dal soggetto autorizzato a rappresentare l'aggregazione.
9. Qualora previsto dal vigente Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani, a seguito di specifica richiesta formulata dalle utenze interessate e inoltrata al Gestore, lo stesso fornisce il servizio a pagamento di ritiro a domicilio di rifiuti ingombranti, secondo modalità e tariffe che esulano dall'applicazione del presente Regolamento.

Art. 17. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche corrispondenti a nuclei familiari che vi hanno stabilito la propria **residenza anagrafica**, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. i lavoratori domestici che dimorano presso la famiglia. E' comunque facoltà del contribuente dichiarare dimoranti per periodi inferiori a sei mesi e richiedere l'inclusione nel nucleo familiare di lavoratori domestici, anche se iscritti anagraficamente in nucleo autonomo, ai fini dell'applicazione della tariffa.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri residenti, temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi o di detenzione presso istituti penitenziari, per un periodo superiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di un'unità ogni 50 mq di superficie imponibile (con arrotondamento all'unità superiore). Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da 1 occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. I locali ed i depositi che non costituiscono pertinenza dell'abitazione, utilizzati o utilizzabili dal contribuente non in esercizio di impresa, si considerano parimenti utenze domestiche con 1 occupante, se condotte da persona fisica.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito il domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da **due o più nuclei** familiari la tariffa è calcolata, in assenza di specifica indicazione in denuncia, attribuendo ad ognuno dei nuclei una quota della superficie totale proporzionale al numero di componenti dei singoli nuclei, salvo il caso in cui la superficie occupata dai distinti nuclei sia esattamente distinguibile.
7. Il numero degli occupanti viene adeguato in corso d'anno sulla base delle variazioni intervenute, con possibilità di eventuale conguaglio per le variazioni acquisite successivamente alla data di emissione dell'avviso di pagamento di cui all'articolo 34, comma 1.
8. Per le unità abitative tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, ad esempio da eredi, da residenti nel medesimo comune presso altra unità immobiliare, da residenti in altri comuni nei casi diversi da quelli di cui al comma 3, e per le abitazioni occupate da residenti o con dimora all'estero (iscritti AIRE), il numero degli occupanti è stabilito convenzionalmente ed è pari a quello di 1 unità.
9. Per le unità abitative la cui superficie è totalmente o parzialmente adibita ad uso affittacamere, casa-vacanza, affitto breve e temporaneo (anche attraverso piattaforme web) e similari, il numero degli occupanti è pari al numero di posti letto offerti. In mancanza di dichiarazione del possessore dell'immobile, ove l'informazione non sia desumibile dai contratti di locazione stipulati, dalla comunicazione al SUAP, dalla Segnalazione certificata o Comunicazione di inizio attività, o dall'iscrizione a pubblici registri, il numero degli occupanti viene fissato in quattro (4) unità.
10. Nel caso di presenza di uno o più **contratti di locazione transitoria** per il medesimo immobile, normalmente legati alla mobilità lavorativa e agli studi universitari, stipulati con soggetti che non iscrivono residenza anagrafica nel Comune, il tributo è dovuto dal possessore dell'immobile, il quale è tenuto a

presentare apposita dichiarazione entro il termine di cui all'art. 30 del presente Regolamento. Il numero di componenti è commisurato ai posti letto massimi disponibili o, in mancanza, quello di quattro (4) unità.

Art. 18. Tariffe per le utenze non domestiche

1. La **quota fissa** della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione (Kc) secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
2. **In caso di mancato ritiro delle dotazioni** di sacchi o contenitori dotati di dispositivo elettronico di controllo, o in caso di **assenza di conferimento di rifiuti**, ciascuna utenza non domestica attiva è comunque tenuta a corrispondere la quota fissa, nonché la quota variabile 1 di cui al successivo comma 4 e il minimo conferimento della quota variabile 2 di cui al successivo comma 6.
3. I sacchi e/o contenitori dotati di dispositivo elettronico di controllo del rifiuto non recuperabile sono conferibili dalle singole utenze non domestiche sulla base di quanto previsto nel presente regolamento e nel vigente Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani.
4. La **quota variabile 1 della raccolta differenziata**, relativamente alle frazioni per le quali non sono stati attivati sistemi di misurazione, diretta o indiretta, è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione (Kd) secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
5. La **quota variabile 2 della raccolta puntuale** è rapportata alla quantità di rifiuto non recuperabile (RUR) raccolto presso ciascuna utenza, secondo le modalità di cui all'Allegato 2 al presente Regolamento, nonché ad ogni altra frazione o flusso di rifiuto oggetto della raccolta differenziata per la quale il Comune delibera di attuare sistemi di misurazione, diretta o indiretta, ed approvi annualmente le relative tariffe, rapportabili alla quantità di rifiuto differenziato raccolto presso ciascuna utenza e/o al volume dei contenitori di rifiuto differenziato assegnati e consegnati a ciascuna utenza (escluse le tipologie di contenitori con volumetria inferiore al minimo deliberato).
6. Ciascuna utenza non domestica è comunque tenuta a corrispondere la **quota variabile 2 in ragione di un quantitativo minimo annuo di rifiuto non recuperabile** determinato per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria a copertura dei costi relativi al minimo di servizio comunque organizzato ed erogato riferito, per ognuna delle frazioni misurate, alla tipologia di attività svolta e di contenitore in dotazione tenendo conto delle eventuali variazioni avvenute in corso d'anno oppure, in alternativa, sulla base di un coefficiente minimo di potenziale produzione di rifiuto per classe di attività approvato contestualmente alle tariffe. Il quantitativo minimo si applica anche in caso di mancato ritiro della

dotazione o conferimento dei sacchi e/o contenitori dotati di dispositivo elettronico di controllo del rifiuto non recuperabile.

7. In caso di perdita o danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo precedente o, in mancanza, sulla base di presunzioni semplici.
8. Qualora vengano esposti sacchi e/o contenitori senza il dispositivo elettronico di controllo essi verranno prelevati per identificare la provenienza in presenza di un pubblico ufficiale e, nel caso si individui il responsabile dell'errato conferimento, verranno addebitati allo stesso le sanzioni previste dal regolamento di igiene urbana, fermo restando l'eventuale applicazione delle sanzioni di cui all'art. 33 del presente Regolamento.
9. Qualora non sia tecnicamente fattibile o conveniente una suddivisione del punto di consegna tra le diverse utenze non domestiche, il Comune può autorizzare il conferimento di sacchi e/o contenitori di rifiuto non recuperabili condivisi tra più unità non domestiche (**utenze non domestiche aggregate**). In tali casi la quota variabile 2 della tariffa è ripartita dal Comune, in capo alle singole utenze che utilizzano il contenitore condiviso, utilizzando i coefficienti (Kd) di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, determinati dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa. L'uso di detti parametri è ammesso anche per quelle porzioni di territorio in cui, per ragioni tecniche o di dispersione territoriale o sostenibilità economica, non sia possibile implementare sistemi di misurazione puntuale. Il Comune è tenuto al controllo dei conferimenti aggregati e può commisurare al soggetto che rappresenta l'aggregazione le sanzioni previste dal Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani. Resta fermo l'obbligo dei singoli occupanti delle singole unità produttive associate all'aggregazione di presentare dichiarazioni ai sensi dell'art. 30 del presente Regolamento.
10. Qualora previsto dal vigente Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani, a seguito di specifica richiesta formulata dalle utenze interessate e inoltrata al Gestore, lo stesso fornisce il servizio a pagamento di ritiro a domicilio di rifiuti ingombranti, secondo modalità e tariffe che esulano dall'applicazione del presente Regolamento.

Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le **utenze non domestiche** sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'Allegato 2.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato 2 viene di regola effettuato sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale, o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta, a quanto risultante dall'iscrizione alla CCIAA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. La Giunta Comunale si riserva di approvare una

tabella di raccordo tra i codici Ateco e le categorie di cui all'Allegato 2.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La **tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici** facenti parte del medesimo compendio, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi. Possono essere tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione ed autonoma e distinta destinazione d'uso rispetto all'attività prevalente effettuata, ad esempio ove le unità produttive abbiano sede in luoghi diversi ed abbiano differenti destinazioni d'utilizzo oppure siano collocate nella medesima unità produttiva ma con differente tipologia di attività esercitata in aree significative per dimensione e ben individuabili e separabili, per le quali si riscontri una specifica sottocategoria connessa alla differente capacità di produzione o composizione qualitativa dei rifiuti prodotti. Ognuna delle utenze derivanti dalla suddivisione è soggetta agli obblighi di cui al presente Regolamento, tra cui quelli connessi all'obbligo di ritiro di dotazioni separate, conferimenti separati e ogni utenza sarà soggetta anche all'applicazione dei minimi di cui all'art. 18 comma 6.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata. Per le abitazioni adibite ad attività di Bed & Breakfast, alla superficie destinata a tale tipologia di attività si applica per assimilazione la tariffa relativa alla categoria 08 Alberghi senza ristoranti. Per le abitazioni adibite ad attività di Home Restaurant, alla superficie destinata a tale tipologia di attività si applica per assimilazione la tariffa relativa alla categoria 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
7. In caso di variazioni di classificazione delle attività riportate nell'Allegato 2, introdotte dal legislatore, le utenze non domestiche interessate sono tenute a presentare apposita istanza per richiedere l'adeguamento della classificazione alla norma di legge, con effetto a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, salvo che il Comune, nella delibera di approvazione delle tariffe, non disponga diversamente.
8. Ai fini dell'applicazione dell'art. 58 *quinques* del D.L. 124 del 26/10/2019, convertito con modificazione dalla L. n. 157 del 19/12/2019, si considerano appartenenti alla Categoria "studi professionali" i contribuenti rientranti nelle attività identificate da un codice ATECO compreso nella Sezione M "Attività professionali, scientifiche e tecniche" ovvero da un codice ATECO compreso nella Sezione Q Divisione 86, con esclusione dei servizi ospedalieri, previo onere per il contribuente di comprovarne l'appartenenza con ulteriore idonea documentazione.

Art.20. Istituzioni scolastiche statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto-Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31). Per tali istituzioni non trovano quindi applicazione le disposizioni di cui al precedente art. 18.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo TARI.
3. Al tributo per le istituzioni scolastiche statali si applica il tributo provinciale di cui al successivo articolo 22.

Art. 21. Tributo giornaliero

1. Per le utenze non domestiche, il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata per ciascun metro quadrato rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%. E' facoltà del soggetto passivo richiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti dal Canone Unico Patrimoniale di cui alla L. 27 dicembre 2019, n. 160.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 25 (recupero), 26 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 27 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 23 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 24.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.
7. Per ogni singola occupazione si applicherà una tariffa complessiva minima non inferiore ad Euro 12,00. Non sono soggette al tributo giornaliero le aree la cui occupazione duri complessivamente meno di un giorno e non sia consentito il conferimento al servizio pubblico di alcun tipo di rifiuto prodotto nell'ambito della medesima occupazione, nonché le occupazioni esentate ai fini dell'applicazione del Canone Unico Patrimoniale, salvo la concessione di occupazione non disponga diversamente.

8. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali comunali in presenza di mercati, eventi sportivi, attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, circhi o altre manifestazioni socioculturali, qualora si possa quantificare l'effettivo costo del servizio offerto, il comune potrà addebitare il costo integralmente agli utilizzatori, secondo modalità e tempistiche da concordare nei singoli casi.

Art. 22. Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA)

1. Ai soggetti passivi del tributo TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il TEFA, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Milano sull'importo del tributo comunale.
3. Il TEFA deve essere riversato secondo periodicità e modalità stabilite da specifiche disposizioni normative o da specifici accordi con la Città Metropolitana di Milano.

Art. 22 bis. Componenti perequative e bonus sociale rifiuti

1. In attuazione delle delibere ARERA, con le decorrenze fissate dai rispettivi provvedimenti, si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani le seguenti componenti perequative unitarie, da intendersi come maggiorazione al corrispettivo TARI:
 - **UR1:** istituita con Deliberazione ARERA 3 agosto 2023, n. 386/2023/R/rif, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti (c.d. Legge Salvamare);
 - **UR2:** istituita con Deliberazione ARERA 3 agosto 2023, n. 386/2023/R/rif, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
 - **UR3:** istituita con Deliberazione ARERA 1 aprile 2025, n. 133/2025/R/rif, per la copertura dei costi relativi al bonus sociale rifiuti.

L'applicazione di tali componenti, nonché di ogni altra eventuale componente perequativa istituita con successivi provvedimenti, avviene secondo i valori unitari e le modalità definiti dall'Autorità tempo per tempo vigenti, incluse eventuali successive modificazioni, integrazioni o ricalcoli deliberati dalla medesima Autorità.

2. Le componenti perequative sono frazionabili in base al periodo di occupazione e vengono applicate alle utenze come definite dalla normativa vigente in materia di articolazione tariffaria e criteri di commisurazione della TARI.
3. Il Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti provvede alla regolazione contabile degli importi nei confronti della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) secondo le scadenze e le procedure tecnico-operative stabilite dall'ARERA nelle deliberazioni istitutive e nelle loro successive evoluzioni regolatorie.

4. Nei documenti di riscossione viene fornita separata evidenza degli importi addebitati per ciascuna componente perequativa, con l'indicazione dei valori unitari e delle finalità, assicurando il rispetto dei livelli minimi di trasparenza previsti dal Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) e sue successive modifiche.
5. È riconosciuto il Bonus Sociale Rifiuti agli utenti domestici in condizioni economico-sociali disagiate, in attuazione dell'art. 57-bis, comma 2, del D.L. 124/2019 (convertito con L. 157/2019) e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, nonché della disciplina applicativa dettata dalla Deliberazione ARERA 29 luglio 2025, n. 355/2025/R/rif.
6. Il bonus è riconosciuto automaticamente ai beneficiari identificati tramite il sistema di incrocio dati tra INPS, Sistema Informativo Integrato (SII) e SGate. Le soglie ISEE per l'accesso, le modalità di erogazione e la quantificazione del bonus sono quelle stabilite dalla normativa primaria e dai provvedimenti attuativi dell'ARERA pro tempore vigenti. Si applicheranno sempre e in ogni caso le soglie e le percentuali di agevolazione fissate dalla legge e dalla regolazione ARERA, comprese eventuali successive modifiche volte ad aggiornare i parametri di ammissibilità o l'entità del beneficio.
7. Il Comune, in qualità di Ente Erogatore, svolge l'istruttoria sulle utenze agevolabili messe a disposizione dai sistemi informativi di riferimento, verificando la sussistenza dei requisiti oggettivi e la regolarità dei pagamenti nei termini di legge. L'agevolazione è riconosciuta prioritariamente nel documento di riscossione o tramite rimessa diretta secondo le tempistiche definite dall'Autorità.
8. Ogni rinvio contenuto nel presente articolo a leggi, decreti, regolamenti o deliberazioni dell'Autorità si intende effettuato al testo vigente, restando inteso che si applicheranno automaticamente le disposizioni risultanti da eventuali modifiche, integrazioni, sostituzioni o nuove interpretazioni autentiche dei riferimenti normativi e regolatori sopra citati.

TITOLO IV - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) **abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo**, di cui all'art. 17 commi 5 e 8 del presente Regolamento: riduzione del **30%** della quota fissa e della quota variabile 1;
 - b) **abitazioni tenute a disposizione da nuclei che risiedono all'estero (iscritti AIRE)**, di cui all'art. 17 comma 8 del presente Regolamento: riduzione del **30%** della quota fissa e della quota variabile 1;

c) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30 %.

2. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione o cessazione. La riduzione cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
3. Alle utenze domestiche che dichiarano, mediante sottoscrizione di apposita richiesta, di praticare il **compostaggio** dei propri scarti organici il Comune può applicare, con decorrenza dall'anno successivo a quello di prima istituzione e, per i successivi, dalla data di accettazione della richiesta, una **riduzione percentuale della quota variabile 1**, nella misura del 10% nel rispetto delle modalità di seguito previste:
 - a) l'attività di compostaggio deve essere riconducibile al possesso ed all'utilizzo di un'area a verde pertinenziale esclusiva della medesima utenza. Dalla riduzione sono comunque escluse le utenze condominiali.
 - b) la riduzione viene mantenuta anche per gli anni successivi, senza bisogno di rinnovo della richiesta e comunque sino a comunicazione da parte dell'utente di cessazione dell'attività di compostaggio oppure di cessazione dell'occupazione, eccetto si verifichi il subentro familiare.
 - c) il richiedente si impegna:
 - a praticare l'attività di compostaggio in via continuativa per tutto il corso dell'anno solare, nel rispetto delle modalità riportate nel comma 3 dell'art. 11 del Regolamento tipo per la gestione dei Rifiuti Urbani, garantendo di conseguenza di non conferire al servizio di raccolta la frazione organica dei rifiuti;
 - a consentire l'accesso alla propria abitazione dei tecnici autorizzati alla verifica del corretto ed effettivo esercizio dell'attività di compostaggio. In caso di impedimento all'accesso, o in caso di accertamento di mendace dichiarazione, il riconoscimento della riduzione verrà revocato per l'anno intero, con applicazione della sanzione prevista dall'art. 33, comma 3, del presente regolamento e con applicazione delle sanzioni eventualmente previste dal Regolamento di gestione dei rifiuti. Tale revoca verrà, comunque, applicata d'ufficio in tutti quei casi in cui verrà riscontrata la mancanza dei requisiti sopra previsti;
 - d) il beneficio dell'agevolazione è subordinato al regolare versamento del tributo nel quinquennio precedente. In caso contrario l'agevolazione è sospesa fino a dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle pendenze arretrate
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. Il Gestore è tenuto ad effettuare verifiche della reale sussistenza delle condizioni per l'accesso ed il mantenimento delle riduzioni richieste.

Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa delle utenze non domestiche **non stabilmente attive** si applica alla metratura per l'attività in misura ridotta del **30%** ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità, e decorre dalla data indicata nella dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione o cessazione. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
3. Alle riduzioni presenti in questo articolo si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 23.
4. Alle utenze non domestiche che attuano in maniera continuativa il **recupero degli alimenti ancora edibili**, nel rispetto delle modalità riportate nel comma 4 dell'art. 11 del Regolamento tipo per la gestione dei Rifiuti Urbani, anche in applicazione della Legge 19 agosto 2016 n. 166 "Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi", e che ne facciano motivata e documentata richiesta, il Comune può definire nella delibera di approvazione delle tariffe annuali una **riduzione percentuale della quota variabile 1**. Il Comune si riserva di stabilire, nella deliberazione tariffaria, l'ammontare globale massimo delle riduzioni ammissibili di cui al presente comma. In caso di superamento del predetto limite esse sono proporzionalmente ridotte.

Art. 25. Riduzioni per il recupero dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 649, della L. 147/2013, la tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento. La riduzione può continuare ad essere applicata alle utenze che non abbiano optato per la fuoriuscita dal servizio pubblico attraverso il ricorso al mercato per il recupero dei rifiuti urbani da esse prodotti.
2. Per «**riciclo**» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento. Per «**recupero**» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere

un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3. La riduzione per **riciclo** della Quota Variabile 1, è rapportabile alle quantità di rifiuti che il produttore dimostri di avere avviato al riciclo, appartenente ai codici rifiuto elencati nell'Allegato 4, (ad eccezione del codice 200301), calcolata sul rapporto tra la quantità documentata di rifiuti urbani avviati al riciclo e la quantità teorica di rifiuti urbani prodotti, desumibile dai coefficienti di produzione potenziale di rifiuti previsti dal DPR 158/1999 per la specifica attività (kd) moltiplicati per le superfici tassabili.
4. La riduzione per **riciclo** della quota variabile 1 della tariffa deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo o altri canali di comunicazione messi a disposizione dal Comune, entro il **30 giugno dell'anno successivo**, allegando le attestazioni rilasciate dai soggetti che hanno effettuato l'attività di riciclo, dalle quali risultino i dati dell'utenza, la tipologia e quantità dei rifiuti urbani differenziati avviati al riciclo. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile. Nel caso in cui la quota variabile 1 sia stata ridotta in via previsionale, il Comune provvede al recupero del tributo dovuto in caso di omessa presentazione della comunicazione entro il termine sopra indicato.
5. Il Comune si riserva di stabilire, nella deliberazione tariffaria, l'ammontare globale massimo delle riduzioni ammissibili di cui al comma 1. In caso di superamento del predetto limite esse sono proporzionalmente ridotte.
6. A decorrere dal 1 gennaio 2021, ai sensi dell'art. 198, comma 2 bis, del D. Lgs. 152/2006, le Utenze Non Domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, con obbligo di dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani. Così come disposto dall'articolo 238, comma 10, del medesimo D. Lgs., le utenze non domestiche effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni successivi, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza. La scelta deve essere comunicata entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, con obbligo di ripresentare la dichiarazione di cui all'art. 30 comma 1, utilizzando i canali di comunicazione messi a disposizione dal Comune, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, nella quale devono essere indicati l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati di tutti i rifiuti urbani prodotti, da avviare a recupero al di fuori del servizio pubblico, così come previsto dall'art. 23, comma 10, D. Lgs. 152/2006, nonché l'impegno a restituire le eventuali dotazioni in uso. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione comprovante l'esistenza di accordi contrattuali con i soggetti che effettueranno l'attività di recupero di tutti i rifiuti urbani prodotti. Le utenze non domestiche che non effettuano alcuna opzione possono continuare a conferire i propri rifiuti urbani al pubblico servizio.
7. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 238, comma 10, del D. Lgs. 152/2006, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani che conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse

dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti. Resta impregiudicato, in ogni caso, il versamento della quota fissa della tariffa.

8. Per poter mantenere l'esclusione dalla corresponsione della quota variabile 1 e 2 della tariffa, le utenze non domestiche che hanno optato per il conferimento dei propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico devono presentare entro il **30 giugno dell'anno successivo** a quello di competenza le attestazioni rilasciate dai soggetti che hanno effettuato l'attività di recupero, dalle quali risultino i dati dell'utenza, la tipologia e quantità dei rifiuti recuperati.
9. In caso di mancata presentazione delle attestazioni, l'esclusione di cui al comma precedente non potrà avere effetto e il Comune procederà al recupero di quanto dovuto secondo la normativa vigente.

Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile 1, al 40% per le utenze poste a una distanza fino a 1000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica e al 50% per le utenze poste ad una distanza superiore, purché di fatto non servite. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta
2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della quota fissa e della quota variabile 1 nei periodi di mancato svolgimento del servizio, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente esclusi casi di imprevisto e accidentale disservizio.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 86, della Legge 28/12/1995 n. 549, in presenza di lavori per la realizzazione di opere pubbliche disposti dal Comune, che comportino la chiusura di pubbliche vie per più di 6 mesi, i contribuenti che hanno esercizi commerciali ed artigianali nelle vie oggetto della predetta chiusura, avranno diritto alla riduzione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani fino alla misura del 100% dell'importo annualmente dovuto. Per quanto concerne gli esercizi artigianali tale agevolazione è applicabile limitatamente a quelli che effettuano la vendita diretta dei propri prodotti al pubblico e sulle sole superfici ove tale vendita sia svolta. L'agevolazione è applicabile limitatamente ai luoghi ove i lavori sono stati effettivamente eseguiti. La percentuale effettiva di riduzione è fissata ogni anno dal Consiglio Comunale nella deliberazione di approvazione delle relative tariffe. L'Ente, per la concessione del beneficio, verificherà l'effettiva preclusione al traffico veicolare della zona interessata dai lavori osservando le date di inizio e fine delle relative ordinanze di chiusura al traffico. Nel caso di lavori non continuativi verranno sommati i singoli periodi di interdizione al traffico veicolare disposti con apposite ordinanze. L'agevolazione competerà anche nel caso in cui per lo stesso lavoro il

periodo di interruzione interessi due distinte annualità. La riduzione si chiede presentando apposita domanda in carta libera, su apposito modello all'uopo predisposto, al Servizio Tributi indicando:

- la ragione sociale del contribuente ed il codice fiscale;
- l'indirizzo ove ha sede l'attività;
- l'indicazione sommaria dei lavori svolti con il tempo complessivo di chiusura al traffico della zona interessata, dai lavori, come segnalato dagli organi competenti attraverso l'emanazione di apposite ordinanze;
- la richiesta di rimborso della tassa già interamente corrisposta oppure la richiesta di riduzione della stessa se non ancora versata.

4. La domanda, debitamente sottoscritta, deve essere presentata a pena di decadenza entro e non oltre il 31 ottobre successivo al periodo di interdizione al traffico necessario per conseguire l'agevolazione.

Art. 27. Agevolazioni

1. Il Comune può istituire ulteriori agevolazioni, di cui all'Allegato 3, rispetto a quelle previste ai precedenti articoli da 23 a 26, la cui copertura è disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa con ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, salvo specifiche disposizioni di legge ne dispongano la copertura con altri fondi oppure a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono finanziate in apposito capitolo di bilancio comunale e, pertanto, le tariffe corrispondenti saranno liquidate dal Comune, assicurando la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale.
3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 23.

Art. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

TITOLO V - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 29. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione in quanto i cambiamenti di composizione della famiglia anagrafica vengono rilevati attraverso l'acquisizione delle rilevazioni anagrafiche, unicamente però per l'abitazione di residenza. La tariffa verrà adeguata d'ufficio dal giorno della variazione anagrafica, con conguaglio sull'avviso di pagamento successivo.

La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione, variazione e cessazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022 e della Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani approvata dal Comune.

2. La dichiarazione deve essere presentata, utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune:

- a) per le utenze domestiche:
 - dall'intestatario della scheda di famiglia o da altro componente del nucleo familiare nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - in caso di decesso del contribuente: dai familiari conviventi nel caso di utenza domestica non residente e, negli altri casi, da uno degli eredi dello stesso. La dichiarazione può non essere presentata nel caso di utenza domestica residente poiché il Comune provvede d'ufficio ad effettuare il subentro ad altro familiare convivente;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, obbligati in solido, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri. In presenza di un'utenza intestata

al condominio, è fatto obbligo all'amministratore di presentare, nei termini di cui al comma 1, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.

Art. 30. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione di nuova occupazione, variazione o cessazione, redatta su modelli messi a disposizione dal Comune, deve essere presentata entro 90 giorni e comunque entro il **termine del 30 giugno dell'anno successivo** dalla data in cui si verifica il fatto che ne determina l'obbligo. La denuncia di nuova occupazione o variazione presentata oltre i termini di cui sopra è da considerarsi omessa ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 33 comma 2 del presente Regolamento. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al D.L. n. 201/2011 art.14, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU).
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle **utenze domestiche** deve obbligatoriamente contenere almeno i seguenti dati:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, recapito, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia o le generalità del soggetto denunciante, se diverso dall'intestatario della scheda famiglia, con indicazione della qualifica;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente l'esponente, la scala, il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie calpestabile e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione o il possesso, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
 - g) il recapito telefonico, postale e di posta elettronica.

5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve obbligatoriamente contenere almeno i seguenti dati:
- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione o ragione sociale e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale, recapito);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) con indicazione della qualifica;
 - c) l'ubicazione, la superficie calpestabile, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
 - f) il recapito telefonico, postale e di posta elettronica certificata.
6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente presso gli sportelli fisici indicati sui moduli predisposti dal Comune, anche attraverso persona debitamente delegata, o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviata in via telematica con posta elettronica o certificata, o inviata tramite lo sportello telematico o altri canali di comunicazione attivati dal Comune. La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R. e a mezzo comunicazione telematica con posta elettronica o certificata, all'atto di caricamento nel caso di dichiarazione compilata tramite lo sportello telematico. Il Comune procede alla registrazione della dichiarazione, riservandosi di richiedere al contribuente, con sospensione dei termini di gestione, telefonicamente o per iscritto, l'integrazione di dati o documentazione mancanti oppure comunicando elementi per i quali richiede al contribuente la convalida, a pena di respingimento della dichiarazione medesima nel caso in cui resti priva degli elementi essenziali indicati ai commi precedenti. La comunicazione di avvenuta registrazione da inviare al contribuente può essere assolta anche attraverso l'invio del primo avviso di pagamento. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali, ad esempio, l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco), gli elenchi ufficiali di indirizzi di posta certificata (Inipec).
7. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, possono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

9. Il contribuente può inoltre presentare al Comune, nelle forme previste per la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo, **richieste di informazione, reclami scritti o richieste di rettifica degli importi addebitati con l'avviso bonario**. Le richieste devono contenere il recapito postale o di posta elettronica al quale inviare la risposta e gli elementi minimi per consentire al Comune di identificare il contribuente e l'oggetto della richiesta (dati identificativi del contribuente, la motivazione cui si riferisce la richiesta, il codice cliente/utente, l'indirizzo e il codice utenza e le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito di importi addebitati non dovuti). Il reclamo deve essere in ogni caso recapitato in forma scritta.
10. Con riferimento ai **reclami**, il Comune invia al contribuente, di norma con posta elettronica, una motivata risposta, indicando la valutazione rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati, e la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere.
11. Con riferimento alle **richieste scritte di rettifica degli importi addebitati** pervenute, il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta, indicando la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica, corredata dall'eventuale documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza o meno delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. In caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto viene di norma compensato nel primo avviso bonario utile.

Art. 31. Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile della TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. Nel caso di gestione della Tari in concessione, appalto di servizi, convenzione o affidamento, il Comune ha facoltà di nominare il funzionario responsabile in capo al soggetto affidatario, anche limitatamente a singole fasi del processo gestionale.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c. con facoltà del Comune di applicare ai fini accertativi superfici presuntive desunte dall'applicazione di calcoli statistici elaborati per classi di utenza oppure una superficie convenzionale di 130 mq.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può

considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile alla **quota fissa** del tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, ovvero, in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.. La **quota variabile 2** verrà applicata in ragione del quantitativo minimo annuo di rifiuto non recuperabile stabilito in sede di approvazione delle tariffe.

5. Nei casi di affidamento a terzi il soggetto affidatario è individuato dall'Amministrazione Comunale quale Responsabile del trattamento dei dati personali di cui venga a conoscenza nell'espletamento delle attività connesse alla tariffa.
6. Ai fini di quanto ai precedenti commi, il trattamento dei dati dovrà essere effettuato nel pieno rispetto della normativa vigente e, in particolar modo, del Regolamento UE 2016/679.
7. Nei casi di cui al precedente comma, al fine di sviluppare sistemi di interscambio dei dati necessari all'attività di recupero dell'evasione dei tributi comunali, il soggetto affidatario è tenuto a consentire al Comune l'accesso alla banca dati informatica contenente le informazioni in proprio possesso relative alle dichiarazioni dei soggetti passivi, acquisite nell'ambito dell'attività di gestione mentre il Comune, si impegna a fornire l'accesso al soggetto affidatario, nel rispetto della normativa in vigore, alle principali banche dati (Siatel, Sister, Portale dei comuni, ecc.) ed a fornire tutti i dati ed i tracciati necessari per la gestione delle posizioni tributarie ed inoltre, nell'esercizio della propria attività di controllo, qualora rilevi elementi utili al recupero della tariffa rifiuti, comunica le informazioni al soggetto affidatario. In ogni caso, le infrastrutture informatiche di rilevazione, misurazione, elaborazione, gestione, aggiornamento e conservazione dei dati dovranno essere strutturate per garantire l'esattezza, la disponibilità, l'accessibilità, l'integrità, l'inalterabilità e la riservatezza dei dati dei sistemi e delle infrastrutture stesse, nel pieno rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005, al fine di permetterne l'utilizzo facilitato, il riutilizzo e la redistribuzione, come definito dal D. Lgs. 179/2012 per un congruo periodo di conservazione e dovranno essere soggette a standard di sicurezza certificati.
8. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi o al soggetto affidatario, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle autorizzazioni per l'esposizione di mezzi pubblicitari;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;

- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente;
- di ogni altra documentazione utile alla individuazione di situazioni da assoggettare al tributo.

Art. 32. Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. o P.E.C. o altra modalità normativamente ammessa, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata. Per gli atti diversi da quelli automatizzati o sostanzialmente automatizzati e da quelli di pronta liquidazione, deve essere garantito il contraddittorio informato ed effettivo al soggetto accertato. Si considerano atti automatizzati o sostanzialmente automatizzati ai fini dell'applicazione del presente Regolamento:

- gli atti generati sulla base dei dati dichiarati dal soggetto passivo in sede di presentazione di tardiva denuncia di cui all'art. 30 del presente Regolamento;
- gli atti generati sulla base di dati reperiti d'ufficio in banca dati catastale (Portale Sister), in banca dati anagrafica della popolazione residente (portale Siatel), e in altre banche dati a rilevanza pubblica (Camera di Commercio, Albi professionali, ecc., Sportello Unico Attività Produttive);
- gli atti generati sulla base della superficie di cui all'art. 31 comma 3 del presente Regolamento;

Si considerano atti di pronta liquidazione quelli derivanti da mancato o insufficiente versamento.

2. Si fa rinvio alla Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del Contribuente), al Regolamento delle entrate per ogni ulteriore dettaglio applicativo.
3. Per la gestione delle richieste di dilazione si fa rinvio al Regolamento delle Entrate per ogni dettaglio applicativo, previa valutazione del Funzionario Responsabile. In assenza di disciplina nel Regolamento Generale delle entrate, qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 800,00 il contribuente può richiedere, nei casi di comprovata difficoltà supportata da idonea documentazione, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino ad un massimo di 12 mesi, oltre agli interessi di cui all'articolo 35, ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di sei rate mensili. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata e le sanzioni sono applicate per intero.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
5. Trattandosi di un tributo per il quale il Comune ha optato per la liquidazione d'ufficio,

alle omesse e infedeli dichiarazioni non è applicabile l'istituto del ravvedimento operoso.

Art. 33. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione decorso il termine di cui al comma 5 dell'art. 34, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e ss. mm. ii..
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa del cento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 31, comma 2, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 1, comma 698, della Legge 147/2013. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte secondo previsto dall'art. 1, comma 699 della Legge 147/2013.
6. In caso di mancata o incompleta comunicazione di dati relativi a dichiarazioni per la fruizione di esclusioni tariffarie per produzione di rifiuti speciali, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando anche tardivamente la comunicazione, purché la violazione che si intende sanare non sia già stata formalmente contestata, non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche, né iniziate attività amministrative di accertamento di cui l'autore abbia avuto formale conoscenza. Si applica la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 200, solo per il primo anno di irregolarità sanata. Non si dà comunque luogo a restituzioni di tributi già pagati a fronte della tardiva presentazione della dichiarazione e della relativa documentazione.
7. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui ai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997 n. 471, 472 e 473 e ss. mm. ii.
8. La sanzione per omessa o infedele denuncia è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera c) del D.lgs. 472/1997 e ss. mm. ii.

Art. 34. Riscossione

1. Il Comune applica e riscuote il tributo comunale sui rifiuti dovuto, visti anche provvedimenti di regolazione tariffaria in materia di ciclo dei rifiuti urbani, anche differenziati, deliberati da ARERA ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della Legge

27 dicembre 2017, n. 205, con particolare riferimento alle Delibere 443/2019 e 444/2019 e le loro successive modifiche ed integrazioni, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, avvisi di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale, ed ogni altro elemento previsto dall'art. 7 della L. 212/2000. Nella delibera annuale di approvazione delle tariffe, il Consiglio Comunale stabilisce le modalità di emissione, il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale ed il pagamento anche in un'unica soluzione. Il Comune può procedere agli eventuali conguagli attraverso l'emissione di avvisi suppletivi o in occasione dell'emissione relativa al successivo anno tributario. Il conguaglio, in caso di cessazioni o in presenza di particolari condizioni di erogazione del servizio, potrà essere oggetto di specifici avvisi di pagamento o di rimborso. Il contribuente può richiedere l'invio degli avvisi tramite posta elettronica e può richiederne copia presso lo sportello del Comune.

2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato dai contribuenti al Comune secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali e comunque utilizzando tutte le modalità consentite dalla normativa, tra cui il sistema PagoPA in attuazione dell'art. 5 del CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale) e dal D.L. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.
3. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nell'avviso successivo, anche mediante conguaglio compensativo.
5. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento, è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R., P.E.C. o altra modalità normativamente ammessa a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 33, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. E' applicabile la rateizzazione di cui al terzo comma dell'art. 32. Resta salva la facoltà dell'amministrazione Comunale di procedere all'invio di appositi solleciti prima dell'emissione degli avvisi di accertamento.
6. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.
7. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 30 (trenta) con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 34 - bis. Spese di notifica

1. Sono interamente a carico del contribuente le spese di notifica dell'accertamento esecutivo e dell'invio del sollecito di pagamento previsto dall'articolo 1 della Legge 160/2019 per debiti inferiori a 10.000,00 euro.
2. Nello specifico:
 - Modalità cartacea: Il rimborso dei costi per l'invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento (A.R.) o altri messi notificatori è determinato in base alle tariffe vigenti del fornitore del servizio postale o secondo i costi vivi documentati.
 - Piattaforma SEND: Qualora la notifica avvenga tramite la Piattaforma per la Notificazione Digitale degli atti della Pubblica Amministrazione (SEND, di cui all'art. 26 del D.L. n. 76/2020), al contribuente saranno addebitati i costi di notifica digitale e gli eventuali costi di invio della comunicazione di avvenuta ricezione (CAD) o dell'invio analogico forzato, secondo quanto stabilito dal Regolamento della piattaforma stessa e dai decreti ministeriali attuativi.

Art. 35. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili ai sensi dell'art. 1, comma 165 della Legge 296/2006 e del disposto dell'art. 1, comma 802, della Legge 160/2019.

Art. 36. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 35, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 34, su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.
4. Rimane facoltà di applicazione dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e ss. mm. ii. in tema di compensazione.

Art. 37. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 1 - comma 168 - della Legge 296/06, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori ad € 12,00 per anno d'imposta.
2. Ai sensi dell'articolo 3 - comma 10 - del DL 16/12, convertito dalla Legge 44/12, il Comune non procede all'accertamento, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 12,00 di cui al comma precedente, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Art. 38. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dall'art. 32 comma 3.
5. Si rinvia alla normativa vigente, alla Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del Contribuente) ed al Regolamento delle entrate per ogni ulteriore dettaglio applicativo.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 39. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2026

Art. 40. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 41. Disposizioni transitorie

1. Il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU), della Tassa sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) e della Tassa sui Rifiuti (TARI) entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

ALLEGATI

ALLEGATO 1

UTENZE DOMESTICHE

CLASSIFICAZIONE

	<i>CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE</i>
1	Nucleo familiare con 1 componente
2	Nucleo familiare con 2 componenti
3	Nucleo familiare con 3 componenti
4	Nucleo familiare con 4 componenti
5	Nucleo familiare con 5 componenti
6	Nucleo familiare con 6 o più componenti

CALCOLO DELLA TARIFFA

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

Il calcolo avviene ai sensi del punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

La formula per il calcolo della **quota fissa** annuale di un'utenza domestica è la seguente:

$$TF_{dom}(n, s) = QUF_{dom} \cdot S \cdot Ka(n)$$

$$\text{dove } QUF_{\text{dom}} = \frac{CFT_{\text{dom}}}{\sum_n S_{\text{tot}}(n) \cdot Ka(n)}$$

TFdom: quota fissa (€) per utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a s

QUFdom: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze domestiche e la superficie complessiva riferita alle utenze domestiche, corretta per il coefficiente di adattamento Ka .

$Ka(n)$: coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (n)

CFTdom: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche

$S_{\text{tot}}(n)$: superficie totale delle utenze domestiche

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE 1

Il calcolo avviene ai sensi del punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

La formula per il calcolo della **quota variabile 1** annuale di un'utenza domestica è la seguente:

$$TV1_{\text{dom}}(n) = QUV1_{\text{dom}} \cdot Kb(n)$$

$$\text{dove } QUV1_{\text{dom}} = \frac{CV1_{\text{dom}}}{\sum_n N_{\text{tot}} \cdot Kb(n)}$$

TV1dom: quota variabile 1 (€) della TARI per un'utenza domestica con nucleo pari a n

QUV1dom: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi variabili 1 della raccolta differenziata totali attribuiti alle utenze domestiche ed i nuclei complessivi riferiti alle utenze domestiche moltiplicate per il coefficiente Kb .

Kb : coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla classe di nucleo

CV1Tdom: totale dei costi variabili 1 della raccolta differenziata attribuiti alle utenze domestiche

$N_{\text{tot}}(n)$: nuclei totali delle utenze domestiche relativi ai componenti del nucleo familiare

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE 2

La formula per il calcolo della **quota variabile 2** annuale di un'utenza domestica è la seguente:

$$TV2_{\text{dom}_i} = QUV2_{\text{dom}} \cdot \sum L(v)_i \cdot S(v)_i$$

$$\text{dove } QUV2_{\text{dom}} = \frac{CVD2_{\text{dom}}}{QV2_{\text{TOTdom}}}$$

TV2dom_i: quota variabile(€) dei rifiuti prodotti per un'utenza domestica i

QUV2dom: quota unitaria (€) determinata dal rapporto tra costi variabili totali della raccolta puntuale delle frazioni con conferimenti misurati attribuiti alle utenze domestiche e quantità totale di rifiuto misurato proveniente dalla raccolta dalle utenze domestiche

QV2TOTdom: quantità totale di rifiuti misurati puntualmente prodotti dalle utenze domestiche

CVDdom: totale costi variabili delle frazioni misurate puntualmente attribuiti alle utenze domestiche

L (v)_i: quantità di rifiuto misurato, corrispondente al sacchetto/contenitore di volume v_i

S(v)_i: numero svuotamenti del sacchetto/contenitore di rifiuto di volume v consegnato all'utenza domestica i

RIPARTIZIONE QUOTA VARIABILE 2 PER UTENZE DOMESTICHE CON CONTENITORE CONDIVISO

Per quanto riguarda il calcolo della quota variabile 2 annuale all'interno di un'utenza domestica con sacchi e/o contenitori dotati di Tag UHF condivisi, per le singole unità abitative la formula è la seguente:

$$\mathbf{TV2COND_{ij} = TUV2dom_i \cdot (n)_{ij}}$$

$$\text{dove } \mathbf{TUV2dom_i = \frac{\sum_{j=1}^f \mathbf{TV2dom_i}}{\mathbf{Kb(n)_{ij}}}}$$

TV2COND_{ij}: subtariffa (€) per ogni unità abitativa j appartenente ad un'utenza domestica i con sacchi e/o contenitori oggetto di misurazione puntuale condivisi

(n)_{ij}: numero di componenti del nucleo familiare dell'unità abitativa j appartenente ad un'utenza domestica i sulla base degli scaglioni di cui alla tabella A

TUV2dom_i: costo unitario annuo (€/componente) determinato dal rapporto tra la tariffa annua (quota variabile 2) di un'utenza i con sacchi e/o contenitori dotati di Tag condivisi (**TV2dom_i**), e la sommatoria dei componenti di tutti i nuclei familiari dell'utenza i , moltiplicati per il rispettivo numero di componenti, sulla base degli scaglioni di cui alla tabella A

TV2dom_i: tariffa annua (quota variabile 2) di un'utenza domestica i con sacchi e/o contenitori dotati di Tag condivisi

n_{ij}: numero di componenti i nuclei familiari dell'utenza i sulla base della classificazione di cui alla tabella A, utilizzatori di sacchi e/o contenitori dotati di Tag UHF di rifiuto non recuperabile condivisi

f: numero totale di unità abitative (e rispettivi nuclei familiari) dell'utenza

ALLEGATO 2

UTENZE NON DOMESTICHE

CLASSIFICAZIONE

ALLEGATO 1 DPR 158/1999

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Cinematografi e teatri
03. Autorimesse e magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Esposizioni, autosaloni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Case di cura e riposo
10. Ospedali
11. Agenzie e uffici
12. Banche, istituti di credito e studi professionali
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23. Mense, birrerie, amburgherie
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26. Plurilicenze alimentari e/o miste
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night-club

CALCOLO DELLA TARIFFA

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

Il calcolo avviene ai sensi del punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

La **quota fissa** annuale per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione Kc, secondo la seguente espressione:

$$\mathbf{TF_{ndom}(ap, S_{ap}) = QU_{Fndom} \cdot S_{ap}(ap) \cdot Kc(ap)}$$

$$\text{dove } \mathbf{QU_{Fndom} = \frac{CFT_{ndom}}{\sum_{ap} S_{tot}(ap) \cdot Kc(ap)}}$$

TF_{ndom}: quota fissa (€) per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva *ap* e una superficie pari a *S_{ap}*

QU_{Fndom}: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze non domestiche ed il totale delle superfici imponibili delle utenze non domestiche, corretto per il coefficiente potenziale di produzione Kc.

CFT_{ndom}: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

S_{ap}: superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva *ap*

Kc: Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE 1

Il calcolo avviene ai sensi del punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

La formula per il calcolo della **quota variabile 1** annua di un'utenza non domestica è la seguente:

$$\mathbf{TV_{1ndom}(n) = QU_{V1ndom} \cdot S_{ap}(ap) \cdot Kd(ap)}$$

$$\text{dove } \mathbf{QU_{V1ndom} = \frac{CV_{1Tndom}}{\sum_n S_{tot} \cdot Kf(ap)}}$$

TV_{1ndom}: quota variabile 1 (€) per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva *ap* e una superficie pari a *S_{ap}*

QUV1dom: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi variabili 1 della raccolta differenziata totali attribuiti alle utenze non domestiche e le superfici complessive riferite alle utenze non domestiche moltiplicate per il coefficiente Kd.

Kd: coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività

CV1Tdom: totale dei costi variabili 1 della raccolta differenziata attribuiti alle utenze non domestiche

S_{ap}: superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE 2

La formula per il calcolo della **quota variabile 2** annuale di un'utenza non domestica è la seguente:

$$\mathbf{TV2ndom_i = QUV2ndom \cdot \sum L(v)_i \cdot S(v)_i}$$

$$\text{dove } \mathbf{QUV2ndom = \frac{CVD2ndom}{QV2TOTndom}}$$

TV2ndom_i: quota variabile(€) dei rifiuti prodotti per un'utenza non domestica *i*

QUV2ndom: quota unitaria (€) determinata dal rapporto tra costi variabili totali della raccolta puntuale delle frazioni con conferimenti misurati attribuiti alle utenze non domestiche e quantità totale di rifiuto non recuperabile (o di altre frazioni raccolte con misurazione puntuale) prodotti dalle utenze non domestiche

QV2TOTndom: quantità totale di rifiuti misurati puntualmente raccolti dalle utenze non domestiche

CVD2ndom: totale costi variabili delle frazioni misurate puntualmente attribuiti alle utenze non domestiche

L (v)_i: quantità di rifiuto misurato, corrispondente al sacchetto/contenitore di volume *v_i*

S(v)_i: numero svuotamenti del sacchetto/contenitore di rifiuto non recuperabile di volume *v* consegnato all'utenza non domestica *i*

RIPARTIZIONE QUOTA VARIABILE DELLA TARIP PER UTENZE NON DOMESTICHE CON CONTENITORI CONDIVISI

Per quanto riguarda il calcolo della quota variabile 2 per un'utenza non domestica con contenitori di rifiuto soggetti a misurazione puntuale condivisi, per la singola attività produttiva, la formula è la seguente:

$$\mathbf{TV2CONND_{ij} = TUV2ndom_i \cdot Sap_{ij} \cdot Kd(ap)_{ij}}$$

$$\text{dove } \mathbf{TUV2ndom_i = \frac{TV2ndom_i}{\sum_{j=1}^f Sap_{ij}}}$$

$$\sum_{j=1}^f Sap_{ij}$$

TV2CONND_{ij}: subtariffa (€) per ogni attività produttiva j appartenente ad un'utenza non domestica i con contenitori di rifiuto raccolto con misurazione puntuale condivisi

Kd (ap)_{ij}: coefficiente proporzionale di produttività in funzione delle superfici j appartenenti ad un'utenza non domestica i

TUV2ndom_i: costo unitario annuo (€/mq) determinato dal rapporto tra la tariffa annua (quota variabile 2) di un'utenza non domestica i con sacchi e/o contenitori dotati di Tag condivisi (**TVndom_i**), e la sommatoria dei metri quadri di superficie occupata dalle attività produttive j appartenenti all'utenza non domestica i .

TV2ndom_i: tariffa annua (quota variabile 2) di un'utenza non domestica i con sacchi e/o contenitori dotati di Tag di rifiuto oggetto di misurazione puntuale condivisi.

Sap_{ij} = superficie totale locali occupati da un'attività produttiva j appartenente ad un'utenza non domestica i con sacchi e/o contenitori dotati di Tag UHF di rifiuto oggetto di misurazione puntuale condivisi

f: numero totale di attività produttive j appartenenti ad un'utenza non domestica i .

AGEVOLAZIONI

1. In riferimento all'art. 27, si applicano le seguenti agevolazioni:
 - a) Beneficiano di una dotazione annuale aggiuntiva per neonato di sacchi e/o contenitori da utilizzare per il conferimento di pannolini, nella misura deliberata dal Comune in occasione dell'approvazione delle tariffe e commisurabile in frazioni semestrali, le utenze in cui sia presente all'interno del nucleo familiare almeno un neonato di età fino a tre (3) anni compiuti entro il 31/12 dell'anno in cui viene presentata la richiesta. La richiesta ha validità per tutti gli anni di diritto alla detrazione;
 - b) Beneficiano di una dotazione annuale aggiuntiva per soggetto di sacchi e/o contenitori da utilizzare per il conferimento di presidi, nella misura deliberata dal Comune in occasione dell'approvazione delle tariffe e commisurabile in frazioni semestrali, le utenze in cui sia presente all'interno del nucleo familiare almeno un componente che utilizzi presidi medico-sanitari (ausili per incontinenza e stomie) forniti dalla ASST competente per territorio.
2. Annualmente i soggetti interessati devono presentare al Comune una richiesta redatta su apposita modulistica, debitamente documentata. Il Comune, verificata l'effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, concede l'agevolazione con decorrenza dalla data di presentazione della richiesta.

ALLEGATO 4

Elenco dei rifiuti urbani - Allegato L-quater parte IV D.Lgs. 152/2006

In riferimento all'art. 25, le riduzioni in caso di avvio al riciclo si applica ai rifiuti appartenenti ai seguenti Codici EER di cui all'allegato L-quater - Elenco dei rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2) D. Lgs. 152/2006.

<i>Frazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>EER</i>
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307

<i>VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE</i>	<i>Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127</i>	<i>200128</i>
<i>DETERGENTI</i>	<i>Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*</i>	<i>200130</i>
<i>ALTRI RIFIUTI</i>	<i>Altri rifiuti non biodegradabili</i>	<i>200203</i>
<i>RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI</i>	<i>Rifiuti urbani indifferenziati</i>	<i>200301</i>

Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

ALLEGATO 5

TABELLA DELLE ATTIVITA' CON ESCLUSIONE PARZIALE DELLE SUPERFICI

In riferimento all'art. 10 comma 5, per le tipologie di attività di seguito elencate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando alla superficie produttiva le percentuali di abbattimento indicate nel relativo elenco.

CATEGORIA DI ATTIVITÀ	% DI ABBATTIMENTO DELLA SUPERFICIE
TIPOGRAFIE	40%
FALEGNAMERIE	50%
AUTOCARROZZERIE	60%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	50%
GOMMISTI	50%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	30%
LAVANDERIE	25%
TINTORIE	25%
VERNICIATURA – GALVANOTECNICI - FONDERIE	50%
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	40%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla legge 833/1978)	20%
ODONTOTECNICI	20%
LABORATORI TESSILI	50%
PELLICCERIE	20%
FABBRICAZIONE DI MACCHINE E APPARECCHIATURE ELETTRICHE	40%
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DI CUOIO, PELLE E SIMILARI	30%
ALTRE ATTIVITA' MANIFATTURIERE	30%
SCATOLIFICI ED AFFINI	30%